



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

CH-3015 Berna, ASTRA

Ai
Dipartimenti cantonali
responsabili in materia di
circolazione stradale

Vs. rif.:
Ns. rif: P474-0662/KNP
Referente: Peter Kneubühler
Berna, 20 gennaio 2017

Istruzioni relative alle agevolazioni valide per persone in formazione professionale di base

Signore e signori Consiglieri di Stato,

le formazioni professionali «Meccanico/a di motoleggere e biciclette AFC» e «Meccanico/a di motoveicoli AFC» s'iniziano solitamente dopo la scuola dell'obbligo. Il percorso formativo prevede, fra l'altro, l'identificazione e la localizzazione durante la guida di guasti ai motoveicoli e la verifica delle riparazioni effettuate.

Anche la formazione professionale di base «Autista di veicoli leggeri CFP» inizia solitamente dopo la scuola dell'obbligo. Nel programma rientrano la guida di veicoli trattori e il trasporto di merci con combinazioni di veicoli.

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ammissione alla circolazione, tuttavia, le persone che intraprendono suddette formazioni non possono ancora guidare i veicoli e le combinazioni di veicoli di cui devono occuparsi, e questo ostacola o quantomeno ritarda l'acquisizione delle competenze necessarie. La presente regolamentazione intende ovviare a tale impedimento introducendo agevolazioni per suddette formazioni professionali di base analoghe a quelle vigenti per i percorsi formativi di apprendisti meccanici di motoveicoli (oggi: meccanico/a di motoveicoli AFC), categoria A, e di apprendisti conducenti di autocarri (oggi: autista di veicoli pesanti AFC), categorie B, C e CE.

Ufficio federale delle strade USTRA
Peter Kneubühler
Indirizzo postale: 3003 Berna
Weltpoststrasse 5, 3015 Berna
Tel. +41 58 469 26 33, fax +41 58 463 23 03
peter.kneuebuehler@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch

In virtù dell'articolo 150 capoverso 6 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione¹ emaniamo pertanto le seguenti

Istruzioni:

1. Persone che seguono le formazioni professionali di base «Meccanico/a di motoleggere e biciclette AFC» e «Meccanico/a di motoveicoli AFC».
 - 1.2. Le persone in formazione di cui sopra, in deroga all'articolo 6 capoverso 1 lettera c numero 2 OAC, possono conseguire a partire dall'età di 16 anni la licenza per allievo conducente della sottocategoria A1 per la guida di motoveicoli di cilindrata superiore a 50 cm³ o con potenza nominale o continua superiore a 4 kW. La licenza di condurre viene rilasciata dopo aver concluso la formazione pratica di base e superato l'esame pratico di conducente.
 - 1.3. La licenza (per allievo conducente o di condurre) autorizza alla guida dei veicoli pertinenti nell'ambito della formazione professionale, sul tragitto casa-lavoro e nel tempo libero. Tutte le guide effettuate in tale contesto vanno strettamente concertate tra il formatore professionale e la persona in formazione sulla base delle conoscenze, competenze e dello sviluppo individuale di quest'ultima.
 - 1.4. Il titolare della licenza (per allievo conducente o di condurre) deve essere sempre munito dell'autorizzazione a guidare suddetti motoveicoli unitamente all'originale del contratto di tirocinio, da esibire su richiesta delle autorità di controllo.
 - 1.5. Qualora il contratto venga risolto prima che la persona in formazione abbia compiuto 18 anni, il formatore deve assicurarsi che tale documento venga ritirato o contrassegnato come non valido.
2. Persone che seguono la formazione professionale di base «Autista di veicoli leggeri CFP».
 - 2.1. Le persone in formazione di cui sopra, in deroga all'articolo 6 capoverso 1 lettera d OAC, possono conseguire la licenza per allievo conducente delle categorie B e BE già a 17 anni compiuti, mentre la licenza di condurre non viene rilasciata prima del raggiungimento dei 18 anni.
 - 2.2. L'esame pratico di conducente può essere sostenuto non oltre sei mesi prima del compimento del 18esimo anno di età.
 - 2.3. Le persone in formazione che non hanno ancora compiuto 18 anni possono effettuare lezioni di guida solo se accompagnate da maestri conducenti o formatori ufficialmente riconosciuti.
 - 2.4. Qualora il contratto venga risolto prima che la persona in formazione abbia compiuto 18 anni, il formatore dovrà darne comunicazione all'autorità cantonale, che provvederà al ritiro della licenza per allievo conducente.
 - 2.5. I formatori e gli istruttori aziendali delle persone di cui sopra devono possedere il permesso di formazione «Autista di veicoli leggeri CFP» o «Autista di veicoli pesanti CFP».
 - 2.6. Il permesso di formazione «Autista di veicoli leggeri CFP» è rilasciato agli autisti in possesso di esperienza professionale e che dimostrino di aver maturato almeno tre anni di pratica di guida di autofurgoni (esclusa la categoria B1) o autocarri senza aver commesso infrazioni alle norme della circolazione pregiudizievoli alla sicurezza stradale e di aver frequentato un corso di istruzione conforme a quanto prescritto dall'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG.
 Il permesso di formazione «Autista di veicoli leggeri CFP» viene rilasciato dall'autorità cantonale per sei anni ed è rinnovabile di volta in volta per altri sei anni se il titolare dimostra di aver frequentato un corso di ripetizione successivamente al rilascio o all'ultimo rinnovo e almeno una delle persone in formazione di sua competenza ha superato l'esame pratico di conducente della categoria B o BE.


¹ Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51)

3. Entrata in vigore

- 3.1. Le presenti Istruzioni entrano in vigore con effetto immediato.
- 3.2. Le Istruzioni del 22 settembre 2014 sono abrogate.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore

Copia inviata per conoscenza anche alle associazioni, alle organizzazioni e ai servizi federali interessati.